

(N. 2142)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1957

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella vigorosa espansione del fenomeno turistico verificatasi durante l'ultimo decennio, è da segnalare il grande sviluppo assunto dal turismo sociale, detto anche popolare, nonchè da quello giovanile.

L'aumentato desiderio di conoscere uomini e cose di altri Paesi e le mutate condizioni socia-

li dei popoli hanno fatto sì che il turismo non sia più privilegio assoluto di pochi, ma un bene ormai a disposizione di tutti.

Di pari passo con questa evoluzione, sono sorte altre forme di attività turistica, intese a soddisfare le nuove esigenze, e, nel settore della ricettività, si è registrato un fervore di iniziative, che va dalla costruzione di alberghi,

al rinnovo di quelli esistenti, e all'organizzazione di complessi che, per le loro particolari caratteristiche, sono destinati a soddisfare le necessità di queste nuove correnti turistiche.

Tali complessi sono organizzati per favorire lo sviluppo del turismo di massa attraverso ogni possibile facilitazione e, in particolare, con l'adozione di prezzi modesti, alla portata dei ceti sociali meno forniti.

Si tratta degli ostelli per la gioventù, delle case per ferie, dei parchi di campeggio, dei villaggi turistici, degli autostelli, ecc., che hanno avuto in questi ultimi tempi uno sviluppo del tutto inatteso.

Infatti, i campeggi sinora allestiti a cura della Federazione italiana del campeggio, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, del Touring Club Italiano e di altri Enti minori, sono circa 500, di cui un centinaio permanenti, siti in località già meta dei tradizionali itinerari turistici e in altre meno provvedute dal punto di vista ricettivo, ma egualmente ricche di attrattive.

Il solo ENAL dispone attualmente di 30 parchi di campeggio perfettamente attrezzati, nei quali, durante l'anno 1956, hanno soggiornato n. 61.885 campeggiatori di cui circa 5.000 di nazionalità italiana per complessive 260.897 giornate di presenza.

I risultati registrati complessivamente nei campeggi nel 1956 (1.433.377 presenze di persone) dimostrano chiaramente come questa forma di ospitalità vada assumendo proporzioni sempre più vaste e indicano la fase di sviluppo di un movimento che, iniziatosi al principio del secolo, è ormai divenuto un fenomeno di massa.

Anche il turismo giovanile, che si appoggia agli ostelli per la gioventù, è oggi una realtà che non si può ignorare.

Gli ostelli per la gioventù, che la maggior parte dei Paesi esteri aveva visti sorgere tra il 1907 e il 1914, pressochè inesistenti in Italia alla fine della seconda guerra mondiale, sono oggi ben 68, dotati di 4.332 posti-letto.

I pernottamenti registrati in detti ostelli sono stati nel 1956 circa 288.975, cifra questa che è molto significativa, poichè dimostra a sufficienza l'importanza del fenomeno anche in questo settore, sia come fattore di avvio del traffico turistico verso zone meno frequenta-

te o in fase di valorizzazione, sia come strumento di formazione dei futuri turisti di qualità.

Funzioni del pari importanti vanno svolgendo nel quadro del turismo generale i villaggi turistici, le case per ferie, gli autostelli ed altri complessi similari.

Per queste nuove attività turistico-ricettive, che non trovano disciplina nella vigente legislazione, si è manifestata la necessità di una precisa e uniforme regolamentazione giuridica.

Necessità confermata del resto dalla considerazione che questi complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, che dalle sopra citate attività discendono, non possono essere assimilati agli alberghi e agli esercizi ricettivi in genere, e, quindi, essere soggetti alla relativa disciplina giuridica, come è stato riconosciuto anche in recenti decisioni della autorità giudiziaria, la quale ha ritenuto tali attività non vincolate ad alcuna disposizione di legge e quindi completamente libere.

Attualmente, una parte di tali complessi, come i villaggi turistici e i campeggi, sorgono e funzionano senza alcuna preventiva autorizzazione, salvo i normali controlli che la legge demanda all'autorità di P.S.; mentre gli altri, come le case per ferie e gli ostelli per la gioventù vengono autorizzati al funzionamento dal Commissariato per il turismo, non a seguito di specifiche disposizioni, ma, in via del tutto contingente, sulla base della interpretazione estensiva ed analogica delle norme del regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n.2024, sui Rifugi alpini.

Ora, nell'intento di attuare in questo settore, con la tutela degli interessi del movimento turistico, la salvaguardia della sicurezza e dello ordine pubblico, dell'igiene, della morale pubblica, del patrimonio paesistico e monumentale del Paese, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Con l'articolo 1 vengono fissate le caratteristiche dei singoli complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

In particolare vengono definiti:

a) alberghi per la gioventù — i complessi che hanno come loro funzione principale quella di accogliere i giovani turisti e i loro accompagnatori, in quanto soci di enti costituiti per

per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo. Essi si differenziano dagli esercizi alberghieri veri e propri per i seguenti motivi: non sono accessibili a tutti, non hanno i comfort che si esigono negli alberghi e nelle pensioni; praticano i prezzi stabiliti da convenzioni internazionali in misura fissa e tale da costituire appena un modesto rimborso di spese; non vi è personale di servizio e gli ospitati debbono provvedere da sé alle pulizie e permanere per un periodo limitato, onde permettere l'avvicinamento dei soci;

b) — campeggi — i complessi che offrono l'attrezzatura dei servizi comuni più indispensabili, a chi, fornito di tenda o roulotte, voglia sostarvi o pernottare, verso la corresponsione di una quota minima che, per gli iscritti alla Federazione italiana del campeggio, non deve superare la quota fissata dalla Federazione internazionale.

c) — villaggi turistici — i centri in cui il turista, oltre all'alloggio predisposto in tende o in piccole case tipo « cottage » o « bungalow », trova anche una mensa organizzata e il comfort strettamente indispensabile per il soggiorno.

d) — autostelli — le moderne attrezzature, conosciute anche sotto il nome di « motels », approntate fuori dei centri abitati, od anche in piccoli centri sprovvisti di attrezzatura ricettiva adeguata, per consentire la sosta al turista motorizzato. Caratteristica particolare di questi complessi è che debbono essere dotati di stazione di servizio o di autofficina, per consentire, eventualmente, l'assistenza tecnica al mezzo di trasporto del turista in transito.

e) — case per ferie — i complessi ricettivi dotati di un minimo di conforto alle quali si accede con il pagamento di prezzi modestissimi, accessibili alle categorie meno abbienti. Esse debbono essere destinate ai dipendenti da Enti o da aziende ai soci di Enti o di organizzazioni di assistenza sociale, per consentire agli stessi di trascorrere le vacanze in luoghi di villeggiatura o climatici.

Nell'ultimo comma dell'articolo, viene precisato che sono da considerarsi anche comples-

si ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, gli altri allestimenti in genere, che non abbiano i requisiti per essere classificati alberghi, pensioni o locande, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, anche se non dovessero rientrare nelle categorie dianzi esaminate.

L'articolo 2 prevede che l'apertura e l'esercizio dei complessi ricettivi complementari, indicati nel precedente articolo, sono subordinati all'autorizzazione del Prefetto, previo parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio.

Fermi restando, quindi, i poteri discrezionali dell'autorità prefettizia, in materia di autorizzazione all'apertura di pubblici esercizi, i Prefetti, nel pronunciarsi sulle domande degli interessati, si gioveranno della esperienza e del parere di organismi tecnici in materia di turismo, quali sono appunto gli Enti provinciali per il turismo, che per questa funzione loro conferita, dovranno accertare l'opportunità dell'iniziativa in rapporto ai riflessi turistici, all'ubicazione del complesso per quanto riguarda l'osservanza delle norme in vigore per la protezione delle bellezze panoramiche, alla piena rispondenza delle caratteristiche tecniche del complesso stesso rispetto alle istruzioni che in proposito saranno impartite dal Commissariato per il turismo.

L'autorità sanitaria provinciale, per suo conto, accetterà la rispondenza degli impianti igienico-sanitari dei complessi in progetto, alle norme vigenti in materia.

Rendere semplice e snella la procedura di rilascio di tali autorizzazioni, facendo confluire nell'atto del Prefetto anche il parere della E.P.T., risponde all'inderogabile esigenza di agevolare la pratica del turismo in queste sue nuove forme, incoraggiandone i promotori.

L'articolo, al secondo comma, prevede che l'autorizzazione all'apertura venga limitata nel tempo, qualora l'attività dei complessi abbia carattere stagionale.

E per la disposizione contenuta nel terzo comma, l'autorizzazione prefettizia, ove l'interessato ne faccia richiesta, potrà comprendere anche l'esercizio di altre attività, oltre quel-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la ricettiva, come: la vendita di bevande alcooliche, il servizio di mensa, trattoria ed autorimessa, con la sola esclusione delle vendite dei superalcolici, per la quale resteranno valide le disposizioni della legge di P.S.

L'opportunità di queste particolari gestioni è scaturita dalle stesse caratteristiche dei complessi ricettivi complementari, che il più delle volte sorgono in località isolata e sono destinati ad ospitare categorie del tutto particolari di turisti.

Allo scopo di agevolare lo sviluppo delle iniziative a carattere turistico-scolastico, si è ritenuto, inoltre, opportuno stabilire che le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi riservati ai giovani che frequentano scuole, purchè i complessi stessi siano organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 3 stabilisce che il parere dell'Ente provinciale per il turismo deve essere espresso con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, il quale, come è noto, è composto da rappresentanti di categoria e da esperti in materia turistica, che, come tali, sono i più qualificati a valutare la natura e le caratteristiche delle iniziative, onde garantire il coordinato ed organico sviluppo delle varie attività turistico-sociali.

Al fine di assicurare una completa valutazione tecnica della funzionalità dei complessi e della loro piena rispondenza alle esigenze di pubblico interesse e alle necessità particolari dei luoghi in cui debbono sorgere, alle sedute del Consiglio sono chiamati a partecipare anche il Provveditore agli Studi, il Sovrintendente ai Monumenti, il Medico provinciale e il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, o loro rappresentanti.

L'articolo 4 prevede che il Prefetto deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione, entro 60 giorni dalla sua presentazione.

La decisione del Prefetto va pubblicata, entro 15 giorni, sul « Foglio annunci legali della Provincia »; e può essere impugnata, nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazio-

ne, da chiunque vi abbia interesse, mediante ricorso gerarchico al Ministro dell'interno, che, d'intesa con il Commissario per il Turismo, decide in via definitiva.

L'articolo 5 prevede che, quando la richiesta di autorizzazione proviene da enti, organizzazioni, associazioni o aziende, è necessario che in essa sia indicato un gestore dell'esercizio, che deve, peraltro, risultare nell'atto di licenza. Sia il titolare sia il gestore sono responsabili dell'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni di polizia e di ogni altra legge vigente. Prevede, inoltre, che i titolari dell'autorizzazione o i gestori sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per quanto riguarda la notifica delle persone alloggiate. A parziale deroga dell'articolo 109 suddetto, è consentito che le schede di notifica, anzichè giornalmente, siano trasmesse all'Autorità di pubblica sicurezza « nel più breve tempo possibile », dato che spesso i complessi turistici in parola sono ubicati in zone isolate o distanti dal centro abitato, il che renderebbe impossibile il recapito delle schede entro la giornata.

Detto articolo dispone, infine, che il registro delle persone alloggiate prescritto dal terzo comma dell'articolo 109 citato, venga sostituito dalla copia a ricalco delle schede che deve essere conservata presso l'esercizio. Ciò allo scopo di snellire al massimo le formalità burocratiche di gestione dei complessi, che sono spesso organizzati con personale molto limitato.

L'articolo 6 prevede la possibilità della nomina di rappresentanti da parte del titolare o del gestore dell'esercizio, subordinandola però all'autorizzazione del Prefetto, su parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3.

Con l'articolo 7, considerate le finalità e le caratteristiche dei singoli complessi, si è ritenuto indispensabile stabilire che la vigilanza sui complessi stessi spetti, a ciascuno per la parte di competenza, da un lato ai Prefetti e all'Autorità di P.S., dall'altro, al Commissariato per il turismo ed agli Enti provinciali per il turismo.

Nel primo comma dell'articolo 8, è prescritto che il titolare dell'autorizzazione deve es-

sere in grado di far funzionare l'esercizio entro due mesi dal rilascio della stessa. E ciò per evitare che la sua inerzia impedisca che nella zona sorgano attività analoghe. Per gli stessi motivi si è ritenuto opportuno di prevedere che il titolare notifichi, alla Prefettura e all'Ente provinciale, la chiusura temporanea del complesso, la quale non deve superare i sei mesi, salvo la prevista proroga, non superiore ai sei mesi, per motivi debitamente comprovati.

Poichè l'autorizzazione ha carattere personale, ove il titolare venga a cessare e l'iniziativa sia stata promossa da un ente, associazione, od azienda, è fatto obbligo a queste organizzazioni di designare, entro un mese dalla cessazione, il nuovo gestore responsabile, che potrà essere autorizzato dal Prefetto a condurre l'esercizio, sentito il parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3. L'autorizzazione s'intende senz'altro decaduta qualora non venga ottemperato nei termini prescritti.

L'articolo 9 determina la misura della tassa di concessione governativa dovuta per le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 8 (comma 4) e stabilisce, altresì, che le tasse per l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcoliche e analcoliche, di mensa, trattoria ed autorimessa sono dovute nella misura stabilita per gli esercizi di IV categoria, secondo la tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

L'articolo 10 prevede la possibilità del ritiro temporaneo o della revoca dell'autorizzazione da parte del Prefetto su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il tu-

rismo, quando l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo.

La revoca dell'autorizzazione è, altresì, conseguente al fallimento del titolare od allo scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto, promotori delle iniziative. Qualora altri intenda continuare l'attività, deve chiedere una nuova autorizzazione. Ciò in quanto ogni autorizzazione è rilasciata alla persona, in relazione ad un determinato e ben precisato esercizio.

L'ultimo comma dell'articolo 10 contempla l'ammissibilità del ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento prefettizio di revoca o di ritiro temporaneo, sul quale decide, in via definitiva, il Ministro dell'interno, di concerto con il Commissario per il Turismo.

L'articolo 11 stabilisce che le norme della legge in esame si applicano anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore. E pertanto, nel termine di tre mesi dalla suddetta data, tutti i complessi, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, dovranno munirsi della prescritta autorizzazione.

Qualora gli interessati non intendano o non possano richiedere la autorizzazione secondo le norme stabilite, dovranno cessare la loro attività. E tuttavia consentito che la chiusura di tali esercizi possa avvenire entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, ritenendosi opportuno ed equo accordare un ragionevole periodo di tempo, per dar modo agli interessati di attuare eventualmente, le trasformazioni che si rendessero necessarie per uniformare le caratteristiche del complesso ai requisiti prescritti per ottenere l'autorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale gli alberghi per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, gli autostelli, le case per ferie.

Sono alberghi per la gioventù i complessi ricettivi sommariamente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato e senza fine di lucro, i giovani turisti in transito ed i loro accompagnatori, che siano soci di enti costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o di gruppo.

Sono campeggi i parchi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi di pernottamento autonomi e accessoriamente dotati di mensa o spaccio.

Sono villaggi turistici i centri di ospitalità per turisti, organizzati per il soggiorno in tende o case minime che rappresentino un complesso unitario di servizi.

Sono autostelli i posti di sosta istituiti lungo le vie di comunicazione per permanenze di riposo e ristoro ed assistenza tecnica a favore dei turisti motorizzati in transito.

Sono case per ferie i complessi ricettivi stabili sommariamente attrezzati per ospitare, senza fine di lucro, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private e i soci di associazioni ed organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale.

Si considerano anche complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale gli altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, recante norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande,

Art. 2.

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nell'articolo 1 sono subordinati ad autorizzazione del Prefetto, su parere dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio, in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa all'ubicazione del complesso, alla disposizione e al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione è indicato il periodo di esercizio annualmente consentito.

L'autorizzazione prevista nei precedenti commi può comprendere oltre l'esercizio propriamente ricettivo, anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande analcoliche ed alcoliche — esclusi i superalcolici — e di mensa, trattoria ed autorimessa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai complessi ricettivi riservati ai giovani che frequentano scuole di ogni ordine e grado organizzati e condotti direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Commissariato per il turismo e con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 3.

Il parere dell'Ente provinciale per il turismo è espresso con deliberazione motivata del Consiglio dell'Ente, alle cui sedute sono chiamati a partecipare il Provveditore agli studi, il Sovrintendente ai monumenti, il Medico provinciale e il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, o loro rappresentanti.

Art. 4.

Sulla richiesta di autorizzazione il Prefetto deve decidere entro sessanta giorni dalla presentazione.

L'autorizzazione deve essere pubblicata entro quindici giorni nel Foglio annunci legali della Provincia.

Contro il provvedimento del Prefetto è dato ricorso entro trenta giorni al Ministro dell'interno il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

Art. 5.

L'autorizzazione a favore di enti, organizzazioni, associazioni o aziende può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Il titolare e, nel caso di cui al comma precedente, il gestore dell'esercizio, sono responsabili dell'osservanza nel complesso ricettivo delle disposizioni previste nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza e in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali; sono, altresì, soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento.

Le schede di notifica delle persone ospitate in complessi situati in località isolate devono pervenire alle autorità di pubblica sicurezza nel più breve tempo possibile. Una copia a ricalco delle schede viene conservata presso l'esercizio e sostituisce il registro indicato nel terzo comma dell'articolo 109 del testo unico predetto.

Art. 6.

Il titolare o il gestore dell'esercizio, possono nominare un proprio rappresentante, previa autorizzazione del Prefetto, su parere del Consiglio dell'ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3.

Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Art. 7.

La vigilanza sui complessi di cui all'articolo 1 è esercitata dal Commissariato per il turismo, dai Prefetti, dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli Enti provinciali per il turismo, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Resta ferma la competenza delle Autorità sanitarie per quanto attiene alla vigilanza igienico-sanitaria.

Art. 8.

Il titolare dell'autorizzazione prevista all'articolo 2 deve essere in grado di far funzionare l'esercizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

Qualora l'autorizzazione non abbia carattere stagionale, il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea del complesso, ne deve informare, indicandone la durata, la Prefettura e l'Ente provinciale per il turismo.

Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa tuttavia, per fondate ragioni, una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.

Qualora il gestore dell'esercizio venga a cessare, per qualsiasi causa, gli enti, le organizzazioni, associazioni od aziende, di cui all'articolo 5, primo comma, devono darne immediato avviso alla Prefettura e all'Ente provinciale per il turismo, provvedendo a designare entro un mese altro gestore responsabile, che potrà essere autorizzato a condurre l'esercizio dal Prefetto, sentito il parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi dell'articolo 3. Se la designazione non è fatta nel termine suddetto, l'autorizzazione è revocata di diritto.

Art. 9.

Le autorizzazioni, di cui agli articoli 2 e 8, comma 4°, della presente legge, sono soggette, all'atto del rilascio e successivamente per ciascun anno solare, al pagamento — in modo ordinario — della tassa di concessione governativa nelle seguenti misure:

a) alberghi per la gioventù	L. 2.000
b) campeggi	» 4.000
c) villaggi turistici	» 5.000
d) autostelli	» 2.000
e) case per ferie	» 6.000
f) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni	» 3.000

Qualora le autorizzazioni, di cui al precedente comma, comprendano anche l'esercizio dell'attività di vendita di bevande alcoliche e analcoliche, di mensa, trattoria ed autorimesse, sono altresì dovute le tasse, rispettivamente previste dai nn. 85 (I, lett. e; II, lett. e; III, lett. d; IV e V), 87, 36 (lett. e) e 107 della tabella allegato A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112.

Le tasse di cui al primo comma del presente articolo, sono dovute in aggiunta a quelle eventualmente da corrispondere a qualunque altro titolo.

Le tasse annuali debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno, cui il tributo si riferisce.

L'autorizzazione, di cui all'articolo 6 della presente legge, è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 1.000

Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del tributo, nonché per l'accertamento e la repressione delle infrazioni, si applicano le norme del citato testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 10.

Salve le particolari attribuzioni che la legge conferisce alle autorità di pubblica sicurezza,

il Prefetto, su motivato parere del Consiglio dell'Ente provinciale per il turismo, integrato ai sensi del precedente articolo 3, può disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione, quando l'attività esercitata nel complesso ecceda i limiti della licenza, o vengano accertate gravi irregolarità di ordine tecnico o amministrativo.

L'autorizzazione è revocata nel caso di scioglimento dell'ente, associazione, azienda o istituto promotori delle iniziative, o di fallimento del titolare.

Avverso il provvedimento di ritiro temporaneo o di revoca dell'autorizzazione è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica all'interessato, ricorso al Ministro dell'interno, il quale, di concerto con il Commissario per il turismo, decide in via definitiva.

Art. 11.

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta, non oltre tre mesi dalla data anzidetta, l'autorizzazione di cui all'articolo 2.

Le attività che non risultino conformi alle disposizioni dei precedenti articoli devono cessare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.